

Rg 7/2022



TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice,

vista la proposta del Sig: _____, nato a Roma l' _____ (C.F. _____),

di accordo di strutturazione dei debiti prevista dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 della L. 3/2012;

visto il decreto con cui, rilevata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7 – 9 l. 3/12, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/12, e che dello stesso è stata data successiva comunicazione, unitamente al ricorso ed alla Relazione attestativa, a tutti i creditori a cura dell'O.C.C., con contestuale invito ad esprimere il proprio consenso sulla proposta entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza.;

rilevato che l'istante a fronte di un debito per complessivo di € 315.303,97 mette a disposizione dei suoi creditori una somma di € 112.762,34,00,- al netto dei crediti prededucibili pari ad euro 4.992,91-, derivante dalla quota di reddito detratto quanto necessario per una dignitosa sussistenza;

rilevato che la proposta prevede:

- 1) integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4 bis L.3/12 e successive modifiche;
- 2) pagamento parziale nella misura del 35% dei crediti privilegiati ex artt. 2753, 2749 e 2778 n. 1 c.c. (INPS, A.E., ADER, COMUNE DI ROMA, CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, REGIONE LAZIO);
- 3) pagamento parziale nella misura del 10% dei creditori chirografari (compresi i privilegiati degradati a chirografari);

considerato che nel corso dell'udienza del 7.7.2022 l'Organismo di Composizione delle Crisi ha dato atto della comunicazione della proposta e della fissazione della suddetta udienza ai creditori ai fini dell'espressione del diritto di voto;

rilevato che dalla relazione dell'OCC si evince sono pervenute tre manifestazioni di voto contrario: con comunicazione dell'8.09.2022 l'Agenzia delle Entrate ha manifestato il proprio dissenso alla

proposta di accordo e rappresenta il 53,80% del credito ammesso, voto contrario è stato manifestato, poi, da ADER per l'8,95% e dall'INPS per il 16,44%;

considerato che nessun altro creditore ha espresso il voto sicchè tale silenzio equivale ad approvazione del piano per espressa previsione di legge (art. 11 comma primo l. 3/2012) e che, pertanto, la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il 20%81;

ritenuto che ricorrono i presupposti per l'applicazione del cosiddetto "cram down", invocato dal proponente;

considerato, invero, ai sensi dell'art. 12 comma 3 quater l. 3/2012, che ha introdotto il cram down fiscale nel sovraindebitamento, va omologato l'accordo di composizione della crisi, in presenza di voto negativo espresso dall'amministrazione, quando tale adesione risulti decisiva per raggiungere le percentuali di approvazione e la proposta formulata sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che l'adesione dell'Agenzia delle Entrate, che rappresenta il 53,80 dei crediti ammessi, è decisiva per il raggiungimento della maggioranza del 60% di cui all'art.11, comma 2, L.3/2012 visto che la percentuale dei voti favorevoli raggiunta sui crediti ammessi al voto ha rappresentato il 20,81%;

ritenuto che nel caso di specie sussiste anche il requisito della convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, posto che il ricorrente non potrebbe soddisfare diversamente le pretese creditorie e che il totale complessivo ipotizzabile per l'alternativa liquidatoria ex art. 14 ter della legge 3/2012 è di €. 66.260,00, notevolmente inferiore all'importo offerto dal Sig.

di €. 112.762,34 su una debitoria pari a €. 315.303,97;

considerato, invero, che il ricavato della vendita dei beni di proprietà porterebbe a tale inferiore importo atteso che dalla cessione della quota di proprietà pari a 4/6 dell'immobile sito ir

n. (adibito ad abitazione familiare) potrebbe essere ragionevolmente realizzato una somma di circa €. 51.500,00 senza tener conto delle spese di pubblicità della vendita forzosa o competitiva, né delle spese di divisione sia dell'immobile che del box di pertinenza e che alcun interesse trova né la quota 5,56% del terreno ir (), presumibile valore €. 1.000,00, né la cessione delle quote della trattandosi di una Srl non quotata in borsa, presumibile valore €. 3.200,00; a ciò si aggiunga che la quota di reddito mensile messa a disposizione sarebbe inferiore e pari ad € 220,00 (considerata la necessità del Sig di locale un immobile stante la liquidazione della casa familiare) per 48 mesi;

ritenuta, pertanto, la convenienza della proposta di accordo rispetto allo scenario alternativo della liquidazione, poiché l'accordo consente un soddisfacimento maggiore delle ragioni del Fisco;

considerato che l'organismo di composizione delle crisi, ha trasmesso l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano,

P. Q. M.

omologa la proposta di accordo per il sovraindebitamento depositata da _____, nato a Roma
l' _____ (C.F. _____);


dispone che del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale. di
Roma.

rammenta, ai sensi dell'art. 12 l n.3/2012, che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori
anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori
con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..

Roma 29.9.2022


Il Giudice
Dott.ssa Daniela Cavaliere



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 30/9/22.....



*Il Giudice,
letta l'istanza di concessione di erogazione materiale
con riferimento al codice fiscale del debitore;
Espresso
che nel stesso decreto lo ha iscritto.
"a legge e a interesse".*

Roma, 11.10.2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 12/10/22.....

